

Prescrizioni in materia di importazione commerciale di cani e gatti

Le importazioni di cani e gatti destinati ad essere ceduti a terzi (venduti, regalati o dati in adozione) oppure se il loro numero è superiore a 5 unità, sono considerate importazioni di carattere commerciale (rientrano in questa categoria anche i trasporti per conto di terze persone).

Oltre alle usuali condizioni d'importazione è necessario ossequiare ad alcune prescrizioni supplementari rispetto alle condizioni per l'importazione personale (cane proprio e che non sarà ceduto in seguito).

Condizioni generali d'importazione

- divieto generale di importare cani con la coda e/o le orecchie tagliate (indipendentemente dalla loro provenienza e dal motivo dell'importazione);
- divieto di importare cuccioli con meno di due mesi di età in assenza della madre (è vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 56 giorni di vita);
- gli animali provenienti dall'estero devono sempre essere sdoganati all'entrata in Svizzera, indipendentemente dallo scopo dell'importazione (ad eccezione del soggiorno turistico);
- dopo l'importazione i cani devono essere annunciati all'anagrafe canina Amicus, entro 10 giorni dall'entrata in Svizzera, per il tramite di un veterinario.

Importazione personale (cane proprio)

- rispetto delle condizioni generali d'importazione;
- animale indentificato mediante microchip;
- animale accompagnato dal passaporto per animali da compagnia (libretto per le vaccinazioni **non** è sufficiente). Se proviene da un Paese non UE che non prevede il passaporto è necessario un certificato veterinario (modello USAV);
- vaccinazione antirabbica valida (se si tratta della prima vaccinazione è necessaria un'attesa di 21 giorni prima dell'importazione);
- animali di età inferiore alle 12 settimane e provenienti dall'UE oppure da uno Stato favorevole per quanto riguarda la rabbia, possono essere importati in deroga all'obbligo della vaccinazione antirabbica, purché accompagnati da un attestazione dalla quale risulti che siano sempre stati tenuti nel luogo di nascita e senza entrare in contatto con animali che possono essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia (animali selvatici). Nel caso di importazione di **trovatelli**, non vale la deroga all'obbligo di vaccinazione antirabbica prevista per i cuccioli di età inferiore alle 12 settimane (tutti gli animali devono essere vaccinati contro la rabbia e occorre attendere almeno 21 giorni prima dell'importazione);
- inoltre, animali provenienti da Paesi in cui la rabbia urbana non può essere esclusa devono:
 - a) essere sottoposti a titolazione anticorpale 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica;
 - b) attendere ulteriori 3 mesi (dalla titolazione anticorpale) prima di entrare in Svizzera;
 - c) essere accompagnati da un certificato veterinario con attestazione della vaccinazione antirabbica e della titolazione anticorpale;

- d) disporre dell'autorizzazione per l'importazione rilasciata dall'Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria se l'animale è importato direttamente dal Paese di origine.

Importazione commerciale

- rispetto delle condizioni generali d'importazione;
- rispetto delle condizioni per l'importazione personale (cane proprio);
- disporre di un'autorizzazione per il commercio rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale (inoltrare richiesta mediante l'apposito modulo). Le condizioni principali per l'ottenimento sono:
 - a) la sede dell'associazione deve essere in Svizzera;
 - b) il responsabile degli animali deve disporre di una formazione quale guardiano di animali o di una formazione di accudimento in base all'art. 197 OPAn (entrambe le formazioni offerte in Ticino dalla Scuola Superiore Medico Tecnica di Locarno);
 - c) disponibilità di una struttura autorizzata nella quale ospitare momentaneamente gli animali (anche nel caso in cui gli animali fossero consegnati direttamente alle "famiglie affidatarie" al momento dell'importazione);
 - d) tenuta di un registro di tutti gli animali importati con i dati dell'animale, della provenienza e del detentore finale;
- registrare l'importatore/trasportatore nella banca dati TRACES;
- effettuare una visita veterinaria nel paese di provenienza;
- disporre di un certificato elettronico rilasciato dal veterinario ufficiale del Paese di provenienza attraverso il sistema TRACES;
- i cani devono essere registrati in AMICUS dall'importatore, entro il termine di 10 giorni ma prima della cessione al nuovo detentore (un numero ID dell'anagrafe canina è concesso dall'UVC al momento del rilascio dell'autorizzazione per il commercio);
- la documentazione (certificati Traces, passaporti per animali da compagnia, ecc.), deve essere conservata per almeno 3 anni.

Trasporto internazionale di animali

Rendiamo inoltre attenti che il trasporto internazionale di animali è soggetto all'obbligo di autorizzazione specifica rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale ed è necessaria una formazione secondo l'art. 197 OPAn.